

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (omissis)/2015 promossa da:

DEBITORE

contro

-attore opponente-

SOCIETA' CREDITRICE

-convenuta opposta-

CONCLUSIONI

Parte opponente ha concluso come da atto di citazione.

Parte opposta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di precetto notificato in data 14.12.2015, unitamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. (omissis) del 07.07.2015, la società intimava il pagamento, entro dieci giorni dalla sua notificazione, della somma di € 46.916,93, oltre spese successive occorrente.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore contestava, ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c., la regolarità formale del precetto, di cui sosteneva la nullità, per violazione dell'art., 480, comma 2, c.p.c..

Si costituiva la società contestando quanto sostenuto da controparte e concludendo per il rigetto della spiegata opposizione.

L'opposizione non è fondata e non merita di essere accolta.

In base all'art. 13, comma 1 lett. a), del D.L. 83/2015, che ha modificato l'art. 480 c.p.c., il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Questa novella è entrata in vigore il 21.08.2015 per il tramite della legge di conversione n. 132/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20.08.2015.

Non vi è dubbio che detta novella si applichi al caso in esame dal momento che il precetto è datato 25.08.2015 e la sua notificazione è avvenuta il 14.09.2015.

Il legislatore, pur prevedendo come obbligatorio tale avvertimento, nessuna sanzione ha previsto in caso di mancata osservanza dello stesso.

Il precetto, quindi, per espressa disposizione dell'art. 480, comma 2, c.p.c. continua ad essere nullo solo in caso di mancata indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o della trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge.

Nel silenzio del legislatore, devono trovare applicazione i principi generali dettati dall'art. 156 c.p.c., secondo cui un atto processuale può essere considerato nullo nel caso in cui **la nullità per inosservanza della forma** sia comminata dalla legge ovvero quando, anche in mancanza di tale sanzione, l'atto comunque **manchi dei requisiti formati indispensabili** per raggiungere il suo scopo.

Il precetto è, nella sostanza, un'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine che non può essere minore di dieci giorni, per cui si deve ritenere che esso adempia alla funzione che gli è propria pur nella mancanza dell'avvertimento al debitore di ricorrere ai meccanismi di composizione della crisi previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Infine, la circostanza secondo cui la società avrebbe richiesto le somme oggetto dell'ingiunzione di pagamento quale amministratore di condominio e socio della fallita alla quale conseguirebbe la mancata applicazione della novella in quanto nella Relazione Illustrativa al decreto legge lo scopo della stessa viene individuato nel *"rendere edotto il debitore che non rivesta la qualifica di imprenditore commerciale ma sia comunque gravato da debiti di varia natura della possibilità di avvalersi degli strumenti dalla Legge n. 3/2012 per pervenire all'esdebitazione"* è rimasta priva di qualsivoglia elemento di prova non avendo la convenuta prodotto alcunché in merito.

Peraltro, nonostante quanto previsto nella Relazione Illustrativa, il novellato art. 480 c.p.c. non prevede la necessità dell'avvertimento in esame sole nel caso in cui il debitore possieda le caratteristiche per l'operatività degli strumenti previsti dalla legge 3/2012 ma sempre e quindi anche quando il debitore rivesta la qualifica di imprenditore commerciale.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della novità della questione giuridica trattata, per compensare interamente le spese di lite tra le parti, con conseguente rigetto della richiesta di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.,.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando nella causa distinta al n. (omissis)/2015, promossa da debitore nei confronti del creditore, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa:

- rigetta la domanda;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti,

Ravenna, 22 giugno 2016

Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Medi

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**